

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata **"ASSOCIAZIONE ANIMALISTA FRANCA VALERI ODV"**, qui di seguito detta **"Associazione"**.

2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'oggetto sociale, la natura, le norme di amministrazione di funzionamento, nonché tutti i patti associativi risultano dallo Statuto che è composto di 22 (ventidue) articoli, viene qui di seguito riportato.

ART. 2 SEDE

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

ART. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 OGGETTO E FINALITÀ

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apolitica ed apartitica, nata per opera ed iniziativa di un gruppo fondatore, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, di utilità sociale, autonomia, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi principalmente delle prestazioni dei volontari associati: interventi e servizi finalizzati alla **salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali**, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.**

Nello specifico per quanto riguarda la tutela degli animali, l'Associazione si prefigge di perseguire quanto previsto nella normativa internazionale e nazionale:

- Nella Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO in data 27.01.1997,

- Nelle Convenzioni internazionali in tema di tutela della natura e degli animali,
- Nelle Direttive e Regolamenti CEE in tema di tutela della natura e degli animali;
- Nelle Leggi Nazionali e Regionali in tema di tutela della natura e degli animali;

Gli scopi della Associazione sono :

- Stimolare le Istituzioni a svolgere i propri compiti riguardo al randagismo e promuovere campagne di sterilizzazione ed aiutare economicamente famiglie con disagio economico;
- Intervenire in casi particolari con adeguate cure per animali malati;
- Aiutare i rifugi e canili esistenti e promuovere le adozioni;
- Svolgere una educativa propaganda zoofila (particolarmente tra i ragazzi delle scuole);
- Promuovere la pet-therapy;
- Collaborare con le Autorità e con altre Associazioni a che la vivisezione sia abolita;
- Collaborare con le Autorità e con altre Associazioni a che la caccia sia abolita;
- Organizzare e gestire **attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione ai fini suddetti, può provvedere, tra l'altro, purché senza finalità di lucro ed esclusivamente ai fini di utilità sociale, a:

- Ottenere in comodato gratuito da Regioni, Province o Comuni, aree idonee al ricovero, mantenimento e cura degli animali abbandonati e randagi.
- Promuovere la cultura ambientalistica ed ecologista, assumendo anche opportune iniziative in collaborazione con altre Associazioni e con Enti ed Organismi Pubblici e Privati.

Per la realizzazione di detti scopi l'Associazione si avvarrà:

- della fattiva collaborazione degli associati, nonché di volontari che ne condividano gli scopi;
- della collaborazione con associazioni e cooperative aventi scopo analogo o affine al proprio, con uffici ed enti pubblici, con gli enti di programmazione sociale e culturale;
- di pubblicazioni e di spazi informativi su testate giornalistiche e reti televisive e multimediali per sensibilizzare l'opinione pubblica alle iniziative associative;
- della possibilità di costruire un organismo di consulenza tecnico-professionale su problemi inerenti al rapporto uomo - animale - natura - ambiente;
- di ogni altra attività comunque idonea od utile al conseguimento dei propri fini.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale impegnandosi a

- tutelare gli animali d'affezione abbandonati, reclusi nei canili e provvedere al loro recupero, combattere il fenomeno del randagismo, del maltrattamento e dello sfruttamento animale, provvedere alla protezione degli animali, della natura e degli habitat naturali, per salvaguardare il futuro di tutte le specie del pianeta;
- svolgere ogni attività di tutela dei diritti degli animali in ambito legislativo, giudiziario, sociale, culturale, didattico e formativo, contro forme di sfruttamento come gli allevamenti intensivi, l'attività venatoria, la sperimentazione animale, favorendo la conservazione della natura e la sostenibilità ambientale;

- orientare i comportamenti della popolazione alla solidarietà, al volontariato, alla sussidiarietà, contro ogni violenza, costrizione, prevaricazione, maltrattamento, discriminazione di specie e di genere;
- collaborare con ogni soggetto giuridico, Istituzione o Ente, italiano o straniero, pubblico o privato, per la protezione degli animali e la tutela dei loro diritti, sviluppare altresì ogni attività a difesa degli animali stessi e dell'ambiente, favorire l'istituzione e la gestione di strutture di assistenza veterinaria e di ricovero per animali, oasi, aree di protezione, contribuendo alla fornitura di prestazioni e servizi;
- promuovere e realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonché al recupero della plastica, della carta e di tutte le materie riciclabili;
- promuovere e realizzare studi, incontri, progetti, conferenze, convegni, corsi di formazione anche tramite internet e mezzi di telecomunicazione, organizzare manifestazioni, referendum, raccolte di firme, diffondere materiale informativo e di propaganda, organizzare raccolte di cibo e altre forniture, partecipare a mercatini, fiere e mostre per incentivare l'autofinanziamento e/o pratiche di adozioni e/o divulgazione e promozione delle attività statutarie;
- far parte di Associazioni ed Enti con scopo analogo o affine al proprio;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, promuovere e gestire progetti di adozione/sterilizzazione, gestire strutture (canili, impianti sportivi ed altro purché utile al perseguimento degli scopi statutari.), realizzare strutture sanitarie per animali (ambulatori, centro di sterilizzazione, ecc);
- elaborare e realizzare progetti per migliorare le condizioni di vita, focalizzati alla salute e benessere delle persone, con l'aiuto e il supporto degli animali (Pet Therapy), nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento ai soggetti più deboli (minori, disabili, anziani, ecc) ; realizzare e gestire centri di assistenza educativa, ricreativa, residenziale e/o di qualsiasi altro tipo, che possa accogliere i soggetti più deboli, anche con i propri animali, secondo le finalità statutarie;
- offrire sostegno morale, solidarietà ed aiuto alle persone in difficoltà e/o alle famiglie particolarmente povere con cessione gratuita di vestiti, generi alimentari, prodotti sanitari e di altro genere; collaborare con le strutture pubbliche e private per gestire situazioni di disagio e povertà;

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

ART. 5 ASSOCIATI

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo

stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

5. I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo, senza che ad essi possano essere riconosciuti maggiori diritti o prerogative all'interno dell'Associazione.

6. I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo;
- b) Soci Ordinari tutti coloro che abbiano chiesto di far parte dell'Associazione e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo;
- c) Soci Benemeriti coloro che effettuano versamenti all'Associazione, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo, il quale può anche fissare l'importo minimo;
- d) Soci Onorari qualificati esponenti della cultura, del mondo professionale e comunque persone che abbiano reso particolari servizi a favore della causa dell'Associazione;
- e) Soci Junior soci minori di età per i quali il Consiglio Direttivo può fissare una quota associativa di importo ridotto.

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. I Soci possono avvalersi delle strutture dell'Associazione e partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni organizzate dall'Associazione, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 7 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

ART. 9 COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione;

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale e purchè nei loro confronti non sia in atto la sanzione disciplinare della sospensione;

3. Ogni associato ha diritto ad un (1) voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati;

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare il programma annuale o pluriennale di iniziative, attività e investimenti nonché le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

Spetta all'Assemblea Straordinaria dei soci:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa nominando uno o più liquidatori.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

ART. 10 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, ogni anno entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, ed entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto (1/5) degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

ART. 11 VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea sarà presieduta dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ravvisi la necessità in caso di votazioni, due (2) scrutatori tra i soci.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno un terzo (1/3) dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Nelle deliberazioni riguardanti le loro responsabilità non hanno diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

ART. 12 NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri, scelti fra gli associati.
3. Al fine di ricoprire la carica di Consigliere, il Socio aspirante, in considerazione della specificità dell'oggetto sociale e delle particolari competenze e conoscenze richieste ai componenti degli organi direttivi dell'Associazione e per il corretto espletamento del suo governo nonché l'efficace perseguimento del fine sociale, dovrà aver maturato, alla data della propria candidatura, una permanenza continuativa, svolgendo attività e partecipando attivamente all'organizzazione, alla vita ed alla gestione dell'Associazione, di almeno quattro (4) anni decorrenti dalla prima iscrizione. Tale periodo sarà necessario affinché questi, attraverso la pratica e le conoscenze acquisite in seno all'Associazione, maturi quella qualificazione necessaria a poter proficuamente ricoprire la carica dell'Associazione. E' data facoltà al Consiglio Direttivo, previo voto unanime, di abbreviare tale periodo per quei soci che manifestino l'idoneità nonché le capacità a poter ricoprire tali incarichi. Essi durano in carica fino a quando dura in carica il Presidente dell'Associazione e sono eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice; possono essere riconfermati nel mandato. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

ART. 13 CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

ART. 14 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo; ed alla vigilanza sul corretto impiego dello stesso ed in particolar modo dei fondi che sono a disposizione dell'Associazione nei limiti del bilancio approvato dall'Assemblea;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
 - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
 - m) incaricare collaboratori e persone (tecnici, veterinari etc.) per lo svolgimento delle attività dell'Associazione ed alla determinazione degli eventuali compensi loro spettanti.

ART. 15 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri che lo compongono, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

8. In caso di sua assenza o impedimento, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, dal vice presidente.

ART. 16 IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 17 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano regolarmente iscritti per l'Associazione;
- b) non siano stati assoggettati, in base alle norme dell'Associazione ed a quant'altre la stessa riterrà di far proprie, a squalifiche, inibizioni, sospensioni ovvero a qualsiasi altra sanzione;
- c) tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche.

ART. 18 LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 19 RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione provvederà al conseguimento dei suoi fini mediante il fondo comune.

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017;
- i) beni mobili ed immobili che sono o che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- j) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
4. Le possibili variazioni o integrazioni al bilancio previsionale per contingenze eccezionali dovranno essere predisposte dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 21 TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito;
4. L'Assemblea da delega al Consiglio Direttivo ad apportare al presente Statuto tutte le integrazioni o modifiche eventualmente necessarie secondo il Codice Civile e delle leggi speciali.

ART. 22 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Trevignano Romano, 25 maggio 2022